




**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
PROVINCIA DI TERAMO

***Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di  
soggiorno del Comune di Roseto degli Abruzzi***





**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
PROVINCIA DI TERAMO

***Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di  
soggiorno del Comune di Roseto degli Abruzzi***

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 – Soggetto attivo, soggetto passivo, responsabili del pagamento

Articolo 4 – Misura dell'imposta

Articolo 5 – Esenzioni

Articolo 6 – Obblighi tributari

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 – Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Tavolo di Concertazione

Articolo 14 – Funzionario Responsabile



# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

## **PROVINCIA DI TERAMO**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e tutte le strutture ricettive indicate nel comma 3 del successivo art. 2.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Articolo 2 – istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Roseto degli Abruzzi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, della manutenzione, ristrutturazione, adeguamento delle strutture pubbliche e dei servizi destinati alla fruizione turistica, alla fruizione e al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe su base annuale decorre dal 1 giugno 2019, viene comunque applicata esclusivamente per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il primo aprile ed il 31 ottobre di ogni anno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi, in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera (Hotel, Alberghi e Pensioni) ed extralberghiera (Case per Ferie, ostelli, Esercizi di Affittacamere, Case ed Appartamenti per Vacanze, Residence, Campeggi e Villaggi Turistici, Appartamenti Mobiliati per Uso Turistico, Residence di Campagna, Alloggi agrituristici e Bed & Breakfast) nonché degli immobili destinati alla locazione, anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere), ubicati nel territorio di Roseto degli Abruzzi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.
5. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa.



# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

## **PROVINCIA DI TERAMO**

### **Articolo 3 – Soggetto attivo – Soggetto passivo – Responsabili del pagamento**

1. Soggetto Attivo dell'Imposta è il Comune di Roseto degli Abruzzi.
2. Soggetto Passivo all'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Roseto degli Abruzzi.
3. È assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Roseto degli Abruzzi che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Roseto degli Abruzzi.
5. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

### **Articolo 4 – Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

### **Articolo 5 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
  - c) i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;



# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

PROVINCIA DI TERAMO

- d) i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- e) gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- f) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e pubblica sicurezza, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

## **Articolo 6 – Obblighi dei gestori della struttura ricettiva**

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, sono tenuti a richiedere il pagamento dell'imposta e sono responsabili del riversamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 5 sono tenuti inoltre a:
  - a) essere accreditato al sistema informatico Comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Roseto degli Abruzzi;
  - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
  - c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - d) versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
  - e) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il 15 del mese successivo, la dichiarazione contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi oggetto di esenzione;
  - g) a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'art. 3, comma 5 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

## **Articolo 7 – Versamento dell'imposta**



# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

PROVINCIA DI TERAMO

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, al termine di ciascuna soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Roseto degli Abruzzi nel termine perentorio specificato all'art. 6, comma d).
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 16 (sedici) del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
  - a) su conto corrente postale n. 11578648 intestato al Comune di Roseto degli Abruzzi;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con accredito sul conto di tesoreria Comunale IBAN n. IT92C 05424 04297 000051009002.

## **Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della regolare esecuzione degli adempimenti posti a carico del gestore dal presente regolamento;
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

## **Articolo 9 – Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 100,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, lettera e) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della



# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

PROVINCIA DI TERAMO

struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10 – Riscossione coattiva**

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00,

## **Articolo 12 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13 – Tavolo di concertazione**

1. L'Amministrazione Comunale istituisce un Tavolo di Concertazione presieduto dal Sindaco o da Suo Delegato, e composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e delle associazioni dei commercianti, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2, di decidere in particolare come investire la quota destinata alla promozione della Città e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, formulando eventuali proposte correttive.

## **Articolo 14 – Funzionario Responsabile dell'Imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile/Dirigente del Settore V – Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.